

**MANOVRA CORRETTIVA:  
NOVITA' RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO**

La Legge di Conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017 (Legge n. 96 del 21 giugno 2017), approvata definitivamente il 15.06.2017, con alcune modificazioni rispetto al testo originario, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Nella nostra circolare 7\_2017 del 28.4.2017 abbiamo già affrontato le novità più importanti contenuti in quella che comunemente viene definita "Manovra correttiva" o "Manovrina". In questa occasione vogliamo invece dedicarci alle modifiche che sono state apportate al testo originario, analizzando le principali novità.

⇒ **Compensazione crediti tributari**

Norme più stringenti e severe disciplinano le compensazioni dei crediti al fine di evitare le compensazioni indebite o con crediti inesistenti che ovviamente riducono le entrate erariali. In particolare, in assenza di visto di conformità, il limite per la compensazione libera" dai € 15.000,00 scende a € 5.000,00. Oltre a ciò viene rafforzato l'obbligo di utilizzo di canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e non già l'utilizzo dei servizi di home banking laddove sia prevista la presentazione del modello F24 con saldo a zero.

È stato precisato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E che, **per i versamenti F24 predisposti generalmente dai consulenti del lavoro, relativi alle ritenute su stipendi, i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell'articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. "bonus Renzi", codice tributo 1655) è consentito ancora l'utilizzo dei servizi di home banking.**

Inoltre l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici tributo a credito sono utilizzati in compensazione per il pagamento dello stesso tributo (es. saldo irpef codice 4001 con acconto irpef codice 4033). E' opportuno però valutare caso per caso.

⇒ **Contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia**

Viene introdotta una nuova disciplina per le prestazioni occasionali che va a sostituire quella recentemente abrogata dei voucher. In particolare il primo strumento è dedicato alle imprese fino a 5 dipendenti con esclusione di alcuni specifici settori; risultano infatti escluse le imprese del settore minerario ed edile e le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto. Il secondo strumento invece è diretto ai privati e viene definito "libretto nominativo prefinanziato". Contiene titoli di pagamento per l'acquisto di prestazioni occasionali nell'ambito di aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili e lezioni private.

Con successiva circolare approfondiremo questa materia.

⇒ **Liti Fiscali**

La "definizione agevolata" delle liti fiscali è stata estesa anche agli Enti territoriali, aventi per oggetto i tributi locali, ovvero quelli di competenza esclusiva degli Enti Territoriali quali Comuni, Province, Regioni, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Consorzi tra Enti territoriali.

⇒ **Split payment esteso anche a Lavoratori autonomi e i liberi professionisti**

Il meccanismo dello split payment si estende anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dai **lavoratori autonomi e dai liberi professionisti** a favore della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti già sottoposti a questo regime.

⇒ **Rideterminazione dell'ACE**

Dal 2017 vi è stata una drastica riduzione dell'aliquota ACE (Aiuto alla Crescita Economica) applicabile, passando dal 4,75% del 2016 all'1,6% del 2017, per poi ridursi ancora all'1,5% nel 2018.

⇒ **Detrazione iva su fatture di acquisto**

Sono ridotti i termini entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto, ricorrendone i termini in relazione all'inerenza rispetto all'attività: il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, entro la dichiarazione iva relativa al medesimo periodo d'imposta (entro cioè il 30 aprile dell'anno successivo).

**Distinti Saluti**